



**TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V.
TERZA SEZIONE CIVILE**

LIQUIDAZIONE CONTROLLATA N. 18/2024

SENT. N. 109/2024 del 23-DICEMBRE-2024
II TRIBUNALE CIVILE S. MARIA C.V. ha emesso

SENTENZA
(omissis)

DICHIARA aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di

Mario Laura (C.F.: MRALRA73M43L083B), nata a Teano il 03.08.1973, residente in Vairano Patenora (CE) alla Via A. De Gasperi n. 66

Nomina Giudice Delegato: Dott. Enrico QUARANTA

Liquidatore:

Avv. Caterina Giarmoleo (C.F. GRMCRN76L60H224A) con studio in Via Itria Sbarre, 27 - 89100 - REGGIO DI CALABRIA (RC)

PEC: avv.caterinagiarmoleo@pec.it

ASSEGNA ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3.

Ai sensi dell'Art. 270 del CCII D.Lgs n.14/2019 si comunica a:

- Ricorrente:
Sig.ra Mario Laura, rappresentata e difesa dagli Avv. Raffaele Guadagni e Pasquale Guadagni – PEC:
raffaele.guadagni@pecavvocatinola.it
- Liquidatore:
Avv. Caterina Giarmoleo
- PM sede

Estratto conforme

S. Maria C.V. li 23/12/2024

Il Funzionario giudiziario

Dott. Gennaro Cutillo



CUTILLO
GENNARO
MINISTERO
DELLA
GIUSTIZIA
23.12.2024
14:04:30
GMT+01:00

P.U. R.G. n. 165-1/2024



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:

-Dr. Enrico Quaranta	Presidente
-Dr.ssa Marta Sodano	Giudice
-Dr.ssa Simona Di Rauso	Giudice rel.

Ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento iscritto al P.U. r.g. n. 165-1/2024 avente ad oggetto APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA EX ARTT. 268 E SS. CCII, su istanza di

Mario Laura (C.F.: MRALRA73M43L083B), nata a Teano il 03.08.1973, residente in Vairano Patenora (CE) alla Via A. De Gasperi n. 66, elettivamente domiciliata in Pomigliano d'Arco (NA) alla Via Mauro Leone n. 59, presso lo studio degli Avv.ti Raffaele Guadagni (C.F.: GDGRFL61A01G812S) e Pasquale Guadagni (C.F.: GDGPQL68B23G812Y), che la rappresentano e difendono, giusta procura in calce al presente ricorso, con l'ausilio e l'assistenza del gestore della crisi Avv. Caterina Giarmoleo, C.F. GRMCRN76L60H224A,
debitore

Udita la relazione del Giudice relatore,
letto il ricorso proposto da Mario Laura per l'apertura della procedura di liquidazione controllata disciplinata dagli artt. 268 e ss. del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza; ritenuta la competenza per territorio del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere ai sensi dell'art. 27 commi 2 e 3 lett. b), essendo il ricorrente residente in Vairano Patenora ed essendo ivi collocato il centro dei suoi interessi;
vista la documentazione allegata al ricorso per la liquidazione controllata;

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4dc28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d539d6395
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



visti i chiarimenti e la documentazione integrativa richiesta e depositata il 31.10.2024, su decreto del GD del 7.10.2024;

rilevato, preliminarmente, che il ricorrente, a seguito del contraddittorio, si è rimesso al Tribunale e al liquidatore in ordine alla indicazione sulla durata della procedura;

osservato, a tale riguardo:

- che la liquidazione controllata rappresenta istituto a beneficio del debitore sovraindebitato con cui questi, per superare il proprio stato di crisi o d'insolvenza, mette a disposizione della soddisfazione dei creditori il proprio patrimonio;
- più in dettaglio, che la procedura riveste pacifica natura liquidatoria e - fatto salvo per l'esclusione dei beni indicati dall'art. 268, co. 4, CCII - essa costituisce applicazione del generale principio di garanzia patrimoniale dettato dall'art. 2740, co. 1, cc, secondo cui il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri;
- che è noto al Tribunale il dibattito ed il contrasto interpretativo sorti con riguardo ai tempi di definizione della cosiddetta liquidazione del patrimonio senza beni;
- che i principi che si espongono sono estensibili anche alla liquidazione del patrimonio in cui, disponendo il debitore dello stipendio e di una quota di bene immobile, si pone comunque la questione della durata della procedura;
- in particolare, che il tema è stato oggetto anche di questione di costituzionalità, decisa dalla Corte delle Legge con sentenza n. 6/2024, con cui è stata dichiarata la manifesta infondatezza del contrasto con gli artt. 3 e 24 della Costituzione dell'art. 142 CCII. Nello specifico i giudici rimettenti evidenziavano la lacuna normativa esistente in punto di durata minima della procedura caratterizzata dalla sola acquisizione di quote di reddito del debitore -(indicata sub species dai liquidatori in quattro anni, nel contesto di ciascun programma di liquidazione ex art. 272 CCII e salvo eventuale effetto esdebitatorio precedente ex art. 281 CCII - e la conseguente applicazione alla fattispecie dell'art. 142 CCII, relativo alla liquidazione giudiziale, eccedendo poi il contrasto di tale norma con gli artt. 3 e 24 della Costituzione;
- che la Corte Costituzionale ha definito detta questione con una sentenza interpretativa di rigetto, secondo cui il triennio che legittima il ricorso all'esdebitazione è non solo quello massivo prevedibile in sede del richiamato programma di liquidazione, ma anche quello minimo di apprensione dei beni sopravvenuti del debitore;

ritenuto che tale decisione non possa essere condivisa;



ritenuto, più segnatamente, che la pronunzia del giudice delle leggi – peraltro, per sua natura, senza efficacia vincolante per l'interprete – lasci aperti una serie di profili problematici;

ritenuto, in proposito:

- che il primo profilo di criticità della decisione attenga all'ammissibilità di un ricorso del debitore che, predeterminando la durata dell'acquisizione dei beni a sopravvenire, in tal modo finisca:
 - a) per delimitare l'attivo da destinare ai creditori, esorbitando in tal modo dal perimetro espressamente delineato dal legislatore che - ai sensi dell'art. 268, co. 4 CCII – ha declinato le categorie dei beni sottratte al concorso ;
 - b) per intervenire in un campo viceversa attribuito al liquidatore, che ai sensi dell'art. 272 CCII deve sia inventariare i beni, sia redigere un programma in ordine ai tempi e le modalità di acquisizione dell'attivo;

rilevato, per altro verso, che è la stessa Corte Costituzionale a chiarire che il giudice ben potrebbe sindacare il programma del liquidatore che, intervenendo sulla durata di cui al punto b) quanto all'acquisizione dei beni sopravvenuti del debitore, finirebbe per lasciare insoddisfatte le ragioni dei creditori;

rilevato che a tal ultimo riguardo la Corte ricorda che la procedura deve essere ispirata al soddisfacimento della platea dei creditori e delle spese di giustizia, pur se questo obiettivo debba essere perseguito in una prospettiva di durata che consenta un tempestivo reinserimento del debitore nel circuito economico complessivo;

ritenuto che il ragionamento del giudice delle leggi sul punto che precede non sia totalmente condivisibile. Più precisamente, il fresh restart per i debitori che non svolgono attività imprenditoriale era un auspicio conclamato dalla Direttiva Insolvency al Considerando n. 21;

rilevato che il legislatore interno ha finito per recepire quella indicazione prevedendo l'istituto dell'esdebitazione di diritto, operante allo spirare dei tre anni dall'apertura della procedura ex art. 282 co. 1, CCII;

considerato, tuttavia, che il procedimento esdebitatorio è regolato dall'art. 281 CCII, tal che esso è subordinato ad istanza di parte ove l'esdebitazione non sia dichiarata dal Tribunale con il decreto di chiusura della procedura. Tra l'altro l'esdebitazione di diritto – oltre che la domanda dell'interessato – presuppone l'esito positivo delle verifiche di cui all'art. 280 CCII.

ritenuto, in altre parole:

- 1) che non spetti al debitore predeterminare la durata della liquidazione controllata;



2) che essa deve essere piuttosto oggetto di programmazione da parte del liquidatore, in maniera tale da consentire l'adeguato soddisfacimento dei creditori e delle spese di giustizia;

3) che ai fini della individuazione della durata debba tenersi conto delle indicazioni contenute nell'art. 213 CCII, laddove, per la liquidazione giudiziale (che condivide con la liquidazione giudiziale la natura di procedura strettamente liquidatoria, tesa alla tutela dei creditori, nel rispetto della par condicio creditorum), al comma 5 prevede che "il termine di completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal Giudice delegato"; sicchè, considerando anche il termine per la ragionevole durata della procedura stabilito dalla legge 89/2001, potrebbe ben identificarsi un termine ragionevole in sei anni;

4) che, infine, ciò non toglie che la durata della liquidazione possa subire un arresto in ipotesi di domanda di accesso all'esdebitazione di diritto, tuttavia: (I) con effetti solo all'esito del relativo eventuale accoglimento con decisione irretrattabile; (II) senza che l'esdebitazione possa determinare la chiusura della liquidazione controllata, regolata dall'art. 233 CCII, giusto il richiamo di compatibilità contenuto dall'art. 276 CCII; (III) senza che l'esdebitazione possa determinare l'interruzione delle attività esecutive del programma di liquidazione;

ritenuto, in ordine alla durata della liquidazione prevista nel programma di cui all'art. 272 CCII, che vada ulteriormente chiarita l'efficacia della disposizione di cui al comma 3 dello stesso articolata, che invoca che essa sia ragionevole e giusta;

chiarito, più precisamente: (i) che non esiste nell'attuale disciplina della liquidazione controllata un parametro temporale che definisca la sua durata ragionevole, tanto che la stessa Corte Costituzionale - nella sentenza di cui in premessa - ritiene che essa debba ancorarsi alle peculiarità concrete della procedura; (ii) che l'eventuale violazione di quel termine, ove individuato, non determina alcun effetto reale, ovvero la chiusura della procedura, quanto integrazione del presupposto di eventuali domandi indennitarie connesse ad una relativa durata irragionevole; (iii) che in ogni caso la durata della procedura - anche per la fase necessitata dall'esecuzione del programma di liquidazione e/o alla conclusioni delle liti attivate in conformità al medesimo - ove pure ecceda il termine sub (ii), può intendersi volta a garantire un beneficio per i creditori quale ulteriore attivo da attribuire in loro favore, tale da elidere ogni pregiudizio derivante dal lasso temporale intercorso per la relativa definizione;

ritenuto, pertanto, che, non potendo predeterminarsi la durata della liquidazione, ogni decisione in merito spetti al liquidatore in sede di programma ex art. 272 CCII, in maniera



tale da offrire comunque una percentuale soddisfacente dei creditori ossequiosa dei principi affermati in precedenza;

vista la documentazione allegata al ricorso;

vista la relazione dell'OCC ex art. 269 c. 2 CCII, contenente una valutazione positiva sulla completezza ed attendibilità della documentazione a corredo della domanda nonché una illustrazione dettagliata della situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore; rilevato che pare sussistere il presupposto soggettivo, visto che Mario Laura è debitore stato in stato di sovraindebitamento nell'accezione di cui all'art. 2, c. 1, lett. e CCII la cui debitoria, secondo quanto attestato dall'OCC, deriva prevalentemente dalla debitoria erariale impagata a seguito della crisi della sua ditta individuale cessata nel 2010 e dal mancato pagamento delle rate dei finanziamenti contratti- non assoggettabile a liquidazione giudiziale;

rilevato, infatti, che l'art. 33 CCII, come modificato dal d.lgs. n. 136 del 13 settembre 2024, prevede che " la liquidazione giudiziale o controllata può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo", specificando al comma 1-bis che "il debitore persona fisica, dopo la cancellazione dell'impresa individuale, può chiedere l'apertura della liquidazione controllata anche oltre il termine di cui al comma 1";

considerato che, sulla base della documentazione depositata, pare sussistere la condizione di sovraindebitamento del ricorrente ai sensi dell'art. 2, c. 1 lett. c) CCII e più segnatamente della sua insolvenza, ex art. 2, c. 1 lett. b), poiché il suo patrimonio (tenuto conto dei beni liquidabili e della quota di reddito disponibile) non consente la soddisfazione ed il regolare adempimento delle obbligazioni assunte, pari a complessivi euro 430.288,26 (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso);

rilevato che a tale ultimo importo devono aggiungersi anche le spese sorte in occasione della presente procedura (spese per l'OCC e per il legale) ;

considerato che le spese per il legale devono essere considerate come crediti privilegiati e non prededucibili, stante la non inclusione delle stesse nel novero dei crediti prededucibili così come previsti dall'art. 6 CCII, secondo quanto già osservato dal Gd nel provvedimento del 7.10.2024;

rilevato, che quanto all'insolvenza, essa va intesa quale generale situazione di difficoltà economica riguardante il debitore, che genera l'impossibilità di far fronte regolarmente, quindi con modalità e tempi fisiologici, alle obbligazioni assunte, indipendentemente dai motivi che l'hanno generata e indipendentemente dalla consistenza del patrimonio: ciò che rileva, in altri termini, è che il debitore non sia più in grado di adempiere regolarmente le



proprie obbligazioni, sino a diventare irrilevante anche che il patrimonio sia superiore alla esposizione debitoria, in quanto il patrimonio potrebbe essere altrimenti impegnato o non facilmente liquidabile.

Considerato:

- che, quanto all'attivo patrimoniale ed al profilo reddituale, Mario Laura:

- a) risulta proprietaria solo di una autovettura del tipo ADAM OPEL AG T98MoMoCAB HF11 21A15A225AAB targato CD579JJ, gravata peraltro da fermo;
- b) risulta essere percettore di reddito da lavoro svolto alle dipendenze della società ME. G. EY SRLS come commessa, con retribuzione mensile netta di circa euro 1.100,00 euro mensili (CFR. Doc. 36- busta paga allegata al ricorso nel fascicolo principale);
- c) risulta intestataria dei seguenti rapporti: c/c CHE BANCA! GRUPPO MEDIOBANCA N. 100571877802 IBAN N. IT800305801604100571877802 con saldo al 27/03/2023 di € 1.936,16
- d) non risulta vantare crediti futuri, non emergendo dalla relazione del Gestore;

-che quanto alla debitoria, Mario Laura risulta esposto prevalentemente per debiti tributari e quelli generati dal mancato pagamento delle rate di diversi finanziamenti per un totale di 430.288,26 (Cfr. come indicati dall' OCC nella relazione allegata al ricorso); ritenuto, quindi, che il ricorrente sia in stato di sovraindebitamento, stante la sua incapacità di adempiere regolarmente alle proprie obbligazioni scadute, anche in via prospettica; rilevato, quindi, che l'attivo disponibile non consente il pagamento dei debiti non soddisfatti con la ripartizione dell'attivo su indicato, neanche in una eventuale ottica pluriennale; considerato che non vi è un attivo prontamente liquidabile, atteso il ricorrente è proprietario solo di un autovettura; rilevato, per altro verso, che Mario Laura è titolare di un reddito netto mensile pari ad euro ad € 1.100,00; preso atto delle spese mensili prospettate dal ricorrente come necessarie al suo sostentamento (per euro 750,00); considerato in ogni caso il potere del giudice di poter quantificare d'ufficio le spese necessarie al sostentamento del debitore e della sua famiglia (Cfr. Tribunale Pescara, 08 Febbraio 2023); ritenuto in ogni caso congrua la cifra di euro 750,00, in linea con i dati ISTAT da parte del gestore della crisi;

Firmato Da: CUTILLO GENNAPO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d54946999
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 249db60902c1b5cc



ritenuto, pertanto, che la quota di stipendio mensile della ricorrente da escludersi dalla liquidazione debba essere determinata nella somma di € 750,00 (tenuto conto delle somme necessarie per far fronte ai bisogni quotidiani del ricorrente, nonché delle spese per il canone di locazione nonché quelle per la cura delle figlie);

considerato, infatti, che l'apertura della liquidazione controllata comporta in capo al debitore, in analogia con quanto previsto per la liquidazione giudiziale, lo spossessamento dei beni, ovvero la perdita del potere di amministrare e disporre del patrimonio liquidabile, che viene attribuito al liquidatore;

rilevato che tale spossessamento ha per effetto l'apertura di un concorso formale e sostanziale tra i creditori, con la conseguenza che dal momento dell'apertura della liquidazione controllata nessuna azione individuale esecutiva o cautelare, anche per crediti maturati durante la liquidazione, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura;

rilevato, inoltre, che il principio del concorso formale dei crediti determina l'operatività in via analogica dell'art. 151 CCII nel senso che come nella liquidazione giudiziale, anche nella liquidazione controllata i crediti, pur se muniti di diritti di prelazione o prededucibili, devono essere accertati nelle forme dell'accertamento del passivo;

considerato che va esclusa la persistente operatività delle cessioni del quinto attestate e tenuto conto delle spese allegate dalla ricorrente per il sostentamento proprio, come dettagliate in atti e tali da escludere dal concorso l'importo determinato in precedenza, il residuo dello stipendio del ricorrente sarà appreso alla procedura della liquidazione controllata;

ritenuto che non vi siano ragioni ostative alla nomina del gestore designato dall'OCC come liquidatore;

considerato che alla apertura della liquidazione controllata consegue *ipso iure* il divieto di iniziare o proseguire esecuzioni individuali o cautelari, quale effetto automatico ai sensi del combinato disposto degli artt. 270, comma 5, e 150 CCI;

P.Q.M.

Dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata del patrimonio di Mario Laura (C.F.: MRALRA73M43L083B), nata a Teano il 03.08.1973, residente in Vairano Patenora (CE) alla Via A. De Gasperi n. 66;

Nomina Giudice delegato il dott. Enrico Quaranta;

Nomina liquidatore l'avv. Caterina Giarlomeo (C.F. GRMCRN76L60H224A);

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d53d0d3639
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



Ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori, ove non già depositati unitamente al ricorso;

Assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a novanta giorni (90) entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione;

dispone che risulti escluso dalla liquidazione il reddito del ricorrente sino alla concorrenza dell'importo di euro 750,00 mensili, con obbligo della parte di versare al liquidatore il reddito eccedente tale limite nonché ogni ulteriore entrata (a qualsiasi titolo) che dovesse sopraggiungere durante la pendenza della procedura;

dispone che il liquidatore inserisca la presente sentenza sul sito internet del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere nell'apposita area delle procedure da sovraindebitamento e la trascriva in relazione agli eventuali beni immobili e ai beni mobili registrati sussistenti ed oggetto di liquidazione;

dispone che il ricorrente notifichi la predetta sentenza ai sensi dell'art. 270, c. 4, CCII ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione;

dispone che il liquidatore, entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà senza indugio la presente sentenza, ai sensi dell'art. 272 CCI, indicando anche il proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni (qualora il liquidatore non sia soggetto abilitato alla notifica in proprio, via PEC o a mezzo posta, la notifica dovrà essere effettuata a mezzo ufficiale giudiziario; l'esecuzione della notifica dovrà essere immediatamente documentata, mediante deposito nel fascicolo telematico);

dispone che entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, il liquidatore provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, anche ex art. 274 CCIII, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;

dispone che il liquidatore provveda entro 45 giorni dalla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione/rivendica/restituzione ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCI;

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d53d393939
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc



dispone che il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo semestrale delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà indicare anche a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi degli artt. 280 e 282 CCI. Il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC;

dispone che, terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, il liquidatore presenti il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, c. 3 CCI e che provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCI.

Sentenza da prenotarsi a debito (ex C.C. sent. n.121/2024)

Si comunichi.

Santa Maria Capua Vetere, 17.12.2024

Il giudice relatore

Dr.ssa Simona Di Rauso

Il Presidente
Dr. Enrico Quaranta

Firmato Da: CUTILLO GENNARO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 28973bd4ac28f852 - Firmato Da: QUARANTA ENRICO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 2b1db1d534969395
Firmato Da: DI RAUSO SIMONA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 243db60902c1b5cc

